

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 172

29 maggio 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 'DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE'

Oggetto assembleare n. 4675

Relazione

Il presente progetto di legge interviene in modifica della LR n. 30/1998 "Legge Regionale del 2 ottobre 1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle misure di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici nell'ambito della nostra regione, in una ottica di supporto agli accertatori in organico alle aziende di trasporto pubblico locale e per contrastare adeguatamente fenomeni di incuria e degrado a bordo dei mezzi pubblici.

Il trasporto pubblico locale rappresenta una componente fondamentale per il tessuto viario della nostra Regione nell'ottica di una costante sinergia tra le differenti realtà territoriali che la compongono dal punto di vista morfologico ed urbanistico. L'importanza di un trasporto pubblico locale efficiente e ben organizzato, rappresenta un volano ed un supporto per il turismo e le varie realtà imprenditoriali locali, oltre che per coloro che ne usufruiscono abitualmente per recarsi nei luoghi di lavoro o negli istituti scolastici.

I cambiamenti sociali ai quali stiamo assistendo, con periferie che spesso versano in condizioni di degrado ed insicurezza a causa dell'incremento dei fenomeni criminali (furti, scippi, rapine ad attività economiche ed abitazioni private ed aggressioni), impongono, di estendere misure di sicurezza anche a bordo dei mezzi pubblici, onde favorire l'utilizzo dei mezzi medesimi e tutelare gli utenti che ne usufruiscono.

Negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna alla LR n.30 del 2 ottobre 1998 ha apportato modifiche ed aggiornamenti normativi, in particolar modo con la L.R. n. 20 del 13 dicembre 2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e con la Legge Regionale n. 25 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità per il 2017" nel secondo Capo inerente ai trasporti, che determinano l'adozione della figura dell'accertatore per effettuare i controlli a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, al fine di rilevare situazioni di irregolarità in merito all'utilizzo del titolo di viaggio.

Tuttavia situazioni di insicurezza, sovente, si verificano anche a bordo dei mezzi pubblici, infatti, è recente la notizia che sono aumentate le aggressioni verso gli accertatori a bordo dei mezzi, che scaturiscono da reazioni violente di utenti che non vogliono rilasciare le proprie generalità o presentare i documenti

nel caso in cui siano colti in fragranza di evasione del titolo di viaggio.

Sovente le associazioni dei consumatori, comuni cittadini e rappresentanti delle istituzioni hanno sollevato la problematica della presenza di situazioni di degrado ed insicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, non solo a causa di quanto sopracitato, ma anche per utenti che non rispettano l'arredo del mezzo di trasporto (seggiolini, braccioli, pareti e finestrini) e lasciano giacenti ogni tipologia di rifiuti.

Pertanto il progetto di legge in questione si pone l'obbiettivo di normare e rafforzare giuridicamente l'azione sanzionatoria mediante il potenziamento dell'apparato di controllo e monitoraggio a bordo dei mezzi pubblici, fornendo alle amministrazioni locali gli strumenti normativi per contrastare con maggior efficacia episodi di degrado ed insicurezza a bordo dei mezzi medesimi e di tutelare maggiormente l'ordine pubblico a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locali.

Conseguentemente, la proposta di legge di modifica dell'art.40 della LR n.30 del 2 ottobre 1998 mira a porre ulteriori elementi normativi e giuridici per contrastare situazioni di degrado ed insicurezza a bordo dei mezzi pubblici al fine di porre in essere un maggior controllo dell'ordine pubblico nei mezzi medesimi. Il tutto disciplinando giuridicamente l'introduzione, come è già previsto da altre leggi regionali: Lombardia 6/2012 art. 46, Campania 3/2002 art.40, Veneto 25/1998 art.41 e Puglia 18/2002 art.32, di guardie giurate-accertatori, le quali devono aver frequentato corsi atti alla difesa personale, per contrastare adeguatamente situazioni nel caso in cui

avvengano reazioni violente da parte degli utenti durante le operazioni di accertamento.

Tali figure possono operare anche come elementi di supporto all'operato degli accertatori ordinari nelle procedure di identificazione e verbalizzazione degli utenti evasori del titolo di viaggio, munendoli di apposita strumentazione trasmittente per contattare la Questura e la Prefettura nei casi in cui l'utente manifesti reazioni violente durante le procedure di accertamento del titolo di viaggio. Il tutto anche per non sguarnire il territorio di forze dell'ordine.

L'articolo 1 propone la modifica dell'art. 40 della LR 30/1998, l'integrazione del comma 10 dell'art. 40 della LR 30/1998, stabilendo l'inserimento della figura di guardie giurate-accertatori esterni che hanno conseguito le abilitazioni necessarie seguendo corsi di difesa personale, le quali agiscono in supporto agli accertatori ordinari in dotazione a alle aziende di trasporto pubblico locale, ai fini del potenziamento dell'organico atto a rilevare i casi di evasione del titolo di viaggio. Il tutto volto, anche, al fine di prevenire e contrastare situazioni nelle quali un utente reagisca in modo violento durante le operazioni di accertamento dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi pubblici.

Tale figura può operare anche come supporto per le procedure di identificazione dell'evasore durante la compilazione del verbale, dotandole di mezzo telefonico in collegamento con la Questura onde evitare situazioni nelle quali il sanzionato, privo di documenti, rilasci false generalità.

PROGETTO DI LEGGE

Art.1

Modifica all'art. 40 della legge regionale 30/1998

1. Nel comma 10 dell'art. 40 della LR 30/1998 dopo le parole “Gli agenti accertatori” sono aggiunte le parole “e guardie giurate, già in possesso dei requisiti formativi per la difesa personale, nel ruolo di accertatori esterni a supporto dei controllori in organico all’azienda di trasporto pubblico locale...”.
-
-